



CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del **02 MARZO 2023** N. **62**

OGGETTO: Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere realizzate in zone di vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. - Indirizzi applicativi e criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria.

L'anno duemilaventitre, addì due, del mese di Marzo, alle ore 14:30 nella solita sala delle adunanze, convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
TALLONE Dario	SINDACO	x	
PELLEGRINO Giacomo	Vice Sindaco	x	
ARESE Monica	Assessore	x	
LAMBERTI Angelo	Assessore	x	
RATTALINO Donatella	Assessore	x	
TOLARDO Ivana	Assessore	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NARDI Dott. Massimo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

come sopra riunita ha adottato il seguente provvedimento:

EP / va

N. 62 02/03/2023 Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere realizzate in zone di vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. - Indirizzi applicativi e criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*";

Vista la L.R. 3 aprile 1989, n. 20, recante "*Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici*";

Vista la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32, recante "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137)*";

Dato atto che il Comune di Fossano è stato incluso, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 cit. e dell'art. 4 L.R. 32/2008 cit., nell'elenco regionale dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, essendosi dotato, con Deliberazione C.C. n. 43 del 27/7/2019 (mod. con Deliberazione C.C. n. 11 del 29/1/2021), della Commissione locale per il paesaggio;

Visto il comma 8-*bis* dell'art. 16 della L.R. 20/1989 cit., introdotto dall'art. 11, comma 2, della L.R. 14 luglio 2009, n. 20, recante "*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*", dove si prevede che "*La competenza di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [...] è delegata ai Comuni*";

Considerato, pertanto, che nell'esercizio delle succitate funzioni questo Ente deve procedere al perfezionamento di alcune pratiche di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui agli art. 167 c. 4-5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per abusi edilizi commessi in zone a vincolo paesaggistico per mancanza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica e nello specifico alla quantificazione della sanzione pecuniaria da comminare al trasgressore;

Considerato che lo stesso art. 16 cit., in attuazione ai disposti della L. 29 giugno 1939, n. 1497, recante "*Protezione delle bellezze naturali*" ormai abrogata, reca una disciplina sanzionatoria in materia paesaggistica incompatibile con il sistema previsto dal D.Lgs. 42/2004 cit. e non coordina i due sistemi sanzionatori atteso che l'attuale formulazione dell'art. 167 c. 5 del D.Lgs. 42/2004 cit. stabilisce che la sanzione debba essere determinata in una "*somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione*" e "*previa perizia di stima*" mentre l'unica norma regionale a definire i criteri per la quantificazione è la L.R. 20/1989 cit. che determina la medesima sanzione in un importo corrispondente al "*100% del valore delle opere eseguite*" e comunque in misura non inferiore ad importi anch'essi rigidamente prefissati, diversificati a seconda delle diverse ipotesi contemplate;

Considerato, pertanto, che le disposizioni di riferimento sono oggi rappresentate dagli artt. 167 e 181 (per quanto riguarda gli illeciti penali) del D.Lgs. 42/2004 cit.;

Ritenuto necessario, in attesa dell'approvazione di una disciplina regionale in materia, prestabilire criteri oggettivi per il calcolo della sanzione pecuniaria da applicare in caso di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel pieno rispetto dei disposti del D.Lgs. 42/2004 cit. e s.m.i., ciò che appare coerente con i principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida predisposte dal Servizio Urbanistica, Edilizia e SUAP relative ai criteri e alle modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 cit. e s.m.i., al fine di garantire omogeneità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti interessati ai medesimi procedimenti ed il rispetto dei termini di legge dell'attività degli uffici comunali, così come meglio specificate nell'Allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di conseguenza opportuno approvare le suddette linee guida;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento Tecnico - Patrimonio - Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente - SUAP;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare i criteri e le modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 cit. e s.m.i. così come specificati nell'Allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che, conformemente alle previsioni dell'art. 167 c. 6 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento sono introitate in apposito capitolo di Bilancio finalizzato a finanziare interventi di salvaguardia del territorio e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 seduta del 02/03/2023,
composto di n. 4 pagine dattiloscritte compresa la presente, oltre gli allegati.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: Dario TALLONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal
21/03/2023 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo NARDI

DIVENUTA ESECUTIVA

in data _____

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 (10 gg.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione